

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 8 GIUGNO 1956

(61^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1434) (Di iniziativa del deputato Bardanzellu) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 663, 664, 665, 666, 667, 668
BOSIA	668
CARELLI	664, 665, 668
DE GIOVINE	664
DI ROCCO	664, 665, 666, 668
FERRARI	668
MONNI, relatore	664, 666, 667, 668
RAGNO	668
TRIPEPI	668
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	664, 665, 667

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carnelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin

Umberto, Monni, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salomone, Sereni e Tripepi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Spezzano è sostituito dal senatore Gramegna.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta fu esaurita la discussione generale su questo disegno di legge. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

(È approvato).

Art. 2.

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'adozione di turni inferiori di decortica dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione.

PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo i senatori Di Rocco e Rogadeo hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« L'Amministrazione delle foreste potrà tuttavia autorizzare operazioni di decorticazione dopo un turno minimo di sette anni nelle località dove condizioni di terreno e di ambiente, come in Sicilia, abbiano sempre permesso e permettano la decorticazione allo scadere di detto termine ».

Il relatore Monni invece propone il seguente testo:

« L'Amministrazione forestale competente può autorizzare turni inferiori ai nove anni tenendo conto di particolari condizioni climatiche ed ambientali, particolarmente quando si tratta di sughero di scarto destinato alla macinazione ».

Oltre a questo emendamento di carattere sostanziale il senatore Monni, nella precedente seduta, ne ha proposto uno di carattere formale. Egli cioè propone che alla espressione « Amministrazione della economia montana e delle foreste » venga sostituita, ogni volta che essa ricorre nel testo del disegno di legge, l'altra: « Dipartimento forestale competente ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dichiaro subito che questo emendamento di carattere formale mi sembra inutile in quanto è evidente che quando si parla nel testo del disegno di legge di « Amministrazione della economia montana e delle foreste » si allude agli organi periferici e non alla Direzione generale.

MONNI, *relatore*. Non insisto nell'emendamento relativo alla dizione « Amministrazione della economia montana e delle foreste », che pertanto può restare immutata nel testo del disegno di legge. Per quanto riguarda invece l'emendamento relativo al secondo comma dell'articolo 2, osservo che esso si rende necessario perchè l'articolo 2 deve provvedere a fissare turni inferiori di decortica, tenute presenti le particolari condizioni di terreno e di clima che si presentano in alcuni casi.

DI ROCCO. Io insisto nel mio emendamento; mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Monni non sia sufficiente a salvaguardare le esigenze dei produttori della Sicilia, i quali seguono una tradizione commerciale, nel senso di uno sfruttamento della sughera ogni sette anni.

CARELLI. A mio avviso si potrebbe addirittura abolire il limite minimo e consentire alla Amministrazione di autorizzare caso per caso delle deroghe alla norma generale dei nove anni.

Infatti possono rendersi necessari otto anni come sei anni quando operano determinate ragioni ecologiche.

In sostanza io sarei per l'abolizione del limite di sette anni e per lasciare una certa libertà discrezionale da esercitarsi volta per volta.

DE GIOVINE. In questo modo si aprirebbe però la porta ad abusi.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io devo dichiarare subito che tutte queste modifiche mi sembrano inutili perchè l'articolo 2 così come è stato formulato ed approvato dalla Camera dei deputati dà la possibilità di decorticare dopo turni inferiori ai nove anni. Bisogna inoltre tenere presente che questo disegno di legge è stato presentato dal deputato Bardanzellu il quale aveva in particolare modo presenti le esigenze della Sardegna. Questo spiega il periodo di nove anni. Dovendo però il disegno di legge avere efficacia sul piano nazionale, è chiaro che si debba ricorrere ad una formu-

lazione che dia la possibilità di tener conto di situazioni particolari.

Voglio poi fare un'altra osservazione: questo disegno di legge deve evidentemente servire alla difesa della sughera. Ora io ho sentito dire dal senatore Di Rocco che in Sicilia ci sono delle tradizioni commerciali che impongono la adozione del turno di sette anni per la decortica. No, senatore Di Rocco, noi dobbiamo rispondere che vogliamo proprio evitare che queste tradizioni commerciali continuino a danneggiare la sughera.

Ad ogni modo se ci sono delle situazioni locali veramente particolari, dobbiamo tenerne conto ma non possiamo introdurre in una legge un esempio. La legge deve regolare il caso in generale. La legge non è un libro di testo che porta gli esempi.

Quindi insisto nel chiedere che l'articolo venga approvato nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati.

DI ROCCO. Sono d'accordo sulla soppressione nel mio emendamento dell'inciso « come in Sicilia ». Potrei addirittura trasformare il mio emendamento in emendamento aggiuntivo alla fine del testo proposto dal senatore Monni formulandolo in questo modo: « In Sicilia è consentito che il taglio si possa fare ogni sette anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione forestale ».

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Ritengo che una norma come quella proposta ora dal senatore Di Rocco sia perfino offensiva dell'Ente Regione.

È evidente che nel quadro delle leggi di carattere nazionale l'Ente Regione potrà stabilire per la Sicilia delle norme particolari che consentano appunto la decortica della sughera ogni sette anni. È inoltre da tenere presente che l'Amministrazione forestale della Sicilia non dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma dipende dall'Ente Regione.

Vi dovrebbe essere un irrigidimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per impedire che la decortica avvenga ogni sette anni, cosa che senza dubbio non avverrà mai.

CARELLI. Propongo piuttosto che, in luogo di « condizioni climatiche e ambientali », nel-

l'emendamento Monni si dica semplicemente « condizioni ecologiche » e che si sopprima il riferimento superfluo al sughero di scarto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 2, sul quale non sono state formulate proposte di emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso articolo che risulta così formulato: « La Amministrazione forestale competente può autorizzare turni inferiori ai nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso quale risulta dalle modifiche approvate.

(È approvato).

Art. 3.

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arretrata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

È in facoltà dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

(È approvato).

Art. 5.

Senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione della economia montana e delle foreste è vietato l'abbattimento delle piante di sughero comprese quelle che non sono più in grado di produrre sughero commerciabile ed apportare modificazioni nella densità delle sugherete.

MONNI, *relatore*. Proponrei il seguente testo che mi sembra formalmente più corretto: « È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, ed il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione senz'altro il testo proposto dal senatore Monni, in sostituzione dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

È vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

(È approvato).

Art. 7.

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

(È approvato).

Art. 8.

Il sughero e il sugherone proveniente da illecite estrazioni è soggetto al sequestro senza pregiudizio per quanto riflette il pagamento delle ammende.

MONNI, *relatore*. Io mi dichiaro per la soppressione di questo articolo per due ragioni: prima di tutto perchè ritengo sia fuori posto; in secondo luogo perchè in questo articolo si parla di sequestro, senza fissare la destinazione della cosa sequestrata.

In sede di discussione dell'articolo 14 proporrò una norma che sostituisca questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 8.

(È approvata).

Art. 9.

È vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico ».

(È approvato).

Art. 10.

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

MONNI, *relatore*. Questo articolo, a mio avviso, non dovrebbe contenere una norma di carattere generale, ma dovrebbe avere efficacia soltanto per le sugherete giovani.

Pertanto io propongo il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo: « Le colture agrarie e i pascoli possono essere esercitati nelle sugherete adulte ove tale esercizio non cagioni danni. L'Autorità forestale competente per territorio può vietarli e limitarli nelle sugherete di nuovo impianto o in via di ricostituzione prescrivendo condizioni e termini ».

DI ROCCO. Questa proposta del senatore Monni è molto blanda. Io ritengo che sia meglio lasciare la formulazione dell'articolo così

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)61^a SEDUTA (8 giugno 1956)

come ci è stata trasmessa dalla Camera dei deputati. Se le sugherete siano adulte o meno, è compito dell'Amministrazione stabilirlo tramite un suo tecnico.

MONNI, *relatore*. Vorrei far rilevare, signor Presidente, che la questione interessa poco il senatore Di Rocco in quanto la superficie a sugherete della Sicilia è molto inferiore a quella della Sardegna, dove invece raggiunge i 60 mila ettari, per la maggior parte coperti da sugherete adulte.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io ritengo che sarebbe opportuno lasciare l'articolo così come è formulato, perchè praticamente non fa altro che estendere alle sugherete delle disposizioni di carattere generale per la protezione dei boschi.

MONNI, *relatore*. Rinunzio al mio emendamento all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 11.

È vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

(È approvato).

Art. 12.

È istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una « Carta sughericola » nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella « Carta » stessa, provvedono all'impianto

di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(È approvato).

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle piante sughere superi le 25 unità per ettaro.

MONNI, *relatore*. In questo articolo propongo che si sopprima la parola « piante ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 con la soppressione della parola « piante », proposta dal senatore Monni.

(È approvato).

Art. 14.

Le infrazioni alle norme della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 7, sono punite secondo le sanzioni e la procedura previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, quando si verificano sia in terreni sottoposti a vincolo idro-geologico a norma del medesimo regio decreto-legge, sia in terreni non vincolati.

Per le infrazioni relative all'articolo 7 si applica una ammenda variabile da lire 20.000 a lire 40.000, secondo le modalità di cui all'articolo 35 del suddetto regio decreto-legge.

MONNI, *relatore*. Questo articolo è completamente sbagliato. Rinvia alla legge forestale del 1923 che non è applicabile; infatti basta leggere gli articoli dal 24 al 35 per accorgersi che la legge è inapplicabile.

Io ho pertanto elaborato un testo completamente diverso dall'articolo 14. Esso suona così: « Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da 50 mila a 200 mila lire e non sono conciliabili.

